


FINALMENTE GIUSTIZIA!

La Cassazione ha stabilito che non è sempre obbligatorio sapere chi fosse alla guida al momento della violazione. Uno stop alle ulteriori sanzioni da 284 Euro, in aggiunta alla sanzione per la violazione

Testo di **Maurizio Gussoni**



Claudio Malavasi - Dottore Commercialista Revisore Enti Locali già Comandante di Polizia Municipale

Quando ci viene contestata una violazione al Codice della Strada con decurtazione dei punti sulla patente (per esempio il passaggio con il semaforo rosso, l'eccesso di velocità o la sosta sugli spazi invalidi) abbiamo sessanta giorni, dalla data di notifica, per comunicare chi era alla guida. Ma potremmo anche non essere in grado di sapere chi fosse il conducente in quel momento. Fra l'altro l'obbligo permane anche se abbiamo inoltrato il ricorso contro la sanzione principale, cioè contro

la violazione contestata (Cassazione Civile, n. 18027 del 9/7/2018). Chi non ottempera a tale obbligo è punito (art. 126 bis del Codice Della Strada) con una sanzione amministrativa di 284 Euro. Ma recentemente, per gli automobilisti, è arrivata una buona notizia che riporta un po' di equità nel bailamme del mondo delle sanzioni stradali. Con una sentenza (la n. 9555 del 18/4/2018) la II Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha condannato la Polizia Municipale di Bari a pagare 1.500 euro di spese legali per aver contestato ad un automobilista il quale, invece, aveva dichiarato di non sapere chi fosse alla guida in quel momento, aggiungendo che il veicolo "era spesso utilizzato anche dal marito e dalle due figlie, tutti muniti di patente".

La Cassazione richiamando una sentenza della Corte Costituzionale (n.165/2008), che riconosceva al proprietario "la facoltà di esonerarsi da responsabilità, dimostrando l'impossibilità" di sapere chi guidasse. In questo quadro, la Consulta ha osservato che l'art. 126-bis richiama l'art. 180, comma 8, del Codice della Strada (che a sua volta riguarda la richiesta di informazioni e documenti da parte delle forze dell'ordine),

riconoscendo che quest'ultima norma è destinata a colpire solo chi rifiuta di collaborare all'accertamento, non chi semplicemente non ne è in grado. Ma nel provvedimento viene pure richiamata la sentenza 434/2007, secondo la quale un'interpretazione più penalizzante per l'intestatario del veicolo, lederebbe il diritto di difesa: "non consentendo in alcun modo all'interessato di sottrarsi all'applicazione della sanzione pecuniaria", quindi sarebbe "una presunzione iuris et de iure di responsabilità".

Per questo le ragioni difensive dell'intestatario del mezzo sono state riconosciute valide sia in primo sia in secondo grado. E, alla fine, anche la Cassazione ha confermato che entrambi i giudici avevano operato correttamente.

Concludendo: non si può escludere che le notifiche a distanza di tempo, unite alla presenza di più guidatori in un nucleo familiare, siano di per sé giustificazioni fondate per evitare la sanzione e l'obbligo di comunicare chi fosse alla guida al momento dell'accertamento, ma rimane solo l'obbligo di comunicare quello che si è in grado di affermare, compresa la possibilità di non avere elementi utili per identificare l'effettivo conducente al momento dell'illecito.



Molti comuni e provincie d'Italia utilizzano autovelox e telecamere per sanzionare e "fare cassa". Ma la legge ed ACI Italia, non la vedono così

